

REGIONE DEL VENETO
PNRR - M1C1 sub-investimento 2.2.1
«Assistenza tecnica a livello centrale e locale»
Progetto 1000 Esperti
CUP: H11B21007650006

INCONTRO CON I COMUNI DEL VENETO

Venezia, 12/13 luglio 2023

**Le procedure oggetto di rilevazione: difficoltà
applicative e possibili soluzioni**

**a cura della
Segreteria tecnica del Progetto**

Direzione Semplificazione normativa e procedimentale per l'attuazione del PNRR in ambito regionale
Segreteria generale della Programmazione

LE PRINCIPALI CAUSE DI CRITICITA' RILEVATE NEL CORSO DEL PROGETTO

1. Presenza di **procedure complesse**, di **difficile coordinamento** (P.A.U.R., VAS, **Paesaggistica**; A.I.A.; AUA);
2. Sovrapporsi di **pareri di più Enti** che si pronunciano sui medesimi aspetti e introduzione di prassi amministrative che appesantiscono i procedimenti;
3. **Mancata partecipazione** alla conferenza di servizi di **una P.A.** nonostante regolare convocazione;
4. Mancata compiuta attuazione del **principio del *once only***: mancata condivisione di informazioni fra Pubbliche Amministrazioni e assenza di interoperabilità fra banche dati
5. Carenza di **modulistiche unificate** e disomogeneità nel funzionamento dei **SUAP**
6. Fattori legati al **proponente** (es., documentazione incompleta, plurime richieste di modifiche *in itinere*, etc.)

OBIETTIVO: SEMPLIFICAZIONE

IN GENERALE:

diversi i regimi amministrativi oggetto di indagine:

- comunicazione (es. infrastrutture di comunicazione elettronica - autoresponsabilità); SCIA (es. edilizia); silenzio assenso (es. P.A.S. per impianti F.E.R.);
- autorizzazione (es. A.I.A.), conferenza di servizi (es. P.A.U.R.; A.U.A.) con possibilità di silenzio assenso tra p.a. (es. c.d.s. / SUE edilizia);

^D
SEMPLIFICAZIONE nei rapporti tra p.a. e cittadini =

- ***favor*** per l'**autorizzazione tacita** (silenzio assenso)
- ***favor*** per i sistemi di **controllo di tipo meramente successivo** – attività privata liberalizzata e / o **autovalutazioni di conformità** rimesse agli stessi interessati o a loro tecnici di fiducia (**SCIA**)
- ***favor*** per il coordinamento delle diverse P.A. in **conferenza di servizi**

OBIETTIVO: SEMPLIFICAZIONE

RICORDIAMO

- a. per lo svolgimento delle attività per le quali la Tabella A (D.lgs. 222/2016) indica l'autorizzazione è necessario un provvedimento espresso;
- b. nel caso di procedimenti ad istanza di parte (anche tramite SUAP) se non diversamente previsto, autorizzazione tacita (silenzio assenso - 30 giorni)
- c. salvo necessità di provvedimento espresso per normativa UE, nazionale, regionale
- d. ove per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di più atti di assenso comunque denominati, non si applica l'art. 17 bis, bensì si applicano le disposizioni di cui agli artt. 14 e ss L. 241/90 (conferenza di servizi)

CONFERENZA DI SERVIZI = PRINCIPALE ISTITUTO SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTALE

- E' un modulo organizzativo **MA** non è più sempre una riunione contestuale;
- **Non è un ufficio speciale della P.A.** autonomo rispetto alle Amministrazioni partecipanti, che conservano la propria soggettività giuridica e la propria competenza;
- **E' un vero e proprio procedimento amministrativo (≠ SCIA) = [provvedimento -c.s. decisoria, ovvero parere -c.s. istruttoria e preliminare].**

La disciplina in materia di conferenza di servizi corre secondo precise direttrici:

- **semplificazione:** differenziare le modalità di esame contestuale degli interessi pubblici a seconda della complessità (conferenza asincrona/ conferenza sincrona)
 - **accelerazione:** riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti ed utilizzazione degli strumenti telematici
 - **accentramento:** figura del rappresentante unico e rafforzamento dei poteri della P.A. procedente
- La conferenza di servizi (con riunione o senza) è **anche e soprattutto UN METODO**
- Attiene ai livelli essenziali delle prestazioni - **L.E.P.** - (art. 117, co. 2, lett. m Cost.) **vincolanti anche le regioni e gli enti locali** – art. 29 co. 2 ter L. 241/1990.

LA CONFERENZA DI SERVIZI

RICORDIAMO

- La conferenza di servizi (art. 14 e ss.) è **obbligatoria** quando occorre acquisire **plurimi atti di assenso (più di due)**: PAUR, AUA / se le p.a. coinvolte sono solo due [co-decisione] non si convoca: PERMESSO DI COSTRUIRE + SOLA AUTORIZZ. PAESAGGISTICA;
- La P.A. procedente è l'unica responsabile della regolarità procedimentale (chi convocare);
- Le amministrazioni (anche quelle statali), partecipano con un **rappresentante unico dotato del potere di « parlare »** per la p.a. di appartenenza;
- **Tempi certi**: ogni tipo di conferenza di servizi ha una durata certa, con limiti temporali per le integrazioni documentali; **è bene formalizzare l'interlocuzione tra enti/uffici NO COMUNICAZIONI INFORMALI**
- L'unico **dissenso ammesso è quello c.d. «costruttivo»**: perché «no» e a quali condizioni (eventualmente) «si».
- **La c.d.s. impegna TUTTE le amministrazioni coinvolte**, sia che siano formalmente intervenute, istruite e preparate, sia che siano intervenute impreparate, sia che non siano intervenute o siano rimaste inerti (**ferma la responsabilità del funzionario**).

Linee guida operative di semplificazione per l'attuazione del PNRR nella Regione del Veneto

LA CONFERENZA DI SERVIZI: POSSIBILI SOLUZIONI

1. **Utile il coordinamento tra P.A. in c.d.s istruttoria e creazione di prassi amministrative comuni**;
2. Le P.A. coinvolte debbono rendere il loro parere con chiarezza e in modo inequivoco e nel termine (= $\leq$ 45 gg o 90 gg. nel caso di interessi sensibili) **N.B. PARERI COMPLETI**;
3. Si considera acquisito l'**assenso senza condizioni delle amministrazioni che non si siano espresse (ASSENSO IMPLICITO)** esclusi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di un provvedimento espresso (ad esempio **VIA, AIA, AUA**, etc);
4. Per questi ultimi casi, in ipotesi di mancata espressione nei termini, si può richiedere **l'intervento del soggetto a cui il POTERE SOSTITUTIVO è attribuito** affinché sostituisca l'ufficio inadempiente concludendo il procedimento al suo posto. In tal caso il procedimento deve concludersi entro un termine dimezzato rispetto all'originario (**art. 2, co. 9 ter, L. 241/90**).
5. **Carenze del proponente / integrazioni documentali (regola)**: si possono chiedere nel **termine perentorio non superiore a 15 giorni** indicato nella comunicazione di indizione della c.d. s. **per una sola volta** e purché non siano documenti già in possesso della P.A. (**once only**) con **sospensione** dei termini procedurali **non superiore a 30 giorni**;

Linee guida operative di semplificazione per l'attuazione del PNRR nella Regione del Veneto

LA CONFERENZA DI SERVIZI: PUNTI DI FORZA

La conferenza di servizi:

1. Consente contestualità ed integrazione delle analisi e decisioni = miglior esercizio della discrezionalità amministrativa;
2. Favorisce la condivisione di informazioni fra P.A. (**principio *once only***)
3. Nel caso di pareri di più Enti che si pronunciano sui medesimi aspetti = effettivo coordinamento tra P.A. e creazione di prassi amministrative comuni;
4. Comporta la corretta individuazione delle responsabilità amministrative;
5. Favorisce la miglior composizione dei dissensi in seno alla conferenza di servizi;
6. Consente il **risparmio dei tempi** se correttamente svolta.

QUANDO DEVE ESSERE CONVOCATA LA CONFERENZA DI SERVIZI DALL'ENTE LOCALE?

A. rilascio del permesso di costruire DPR 380/2003 con altri assensi (più di uno), ad esempio due/più tra i seguenti:

- parere paesaggistico, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04;
- nulla osta dell'Ente Parco ex L. 394/1992;
- nulla osta archeologico, ai sensi dell'art. 142, co 1, lett. m) del d.lgs. 42/04;
- autorizzazione sismica (art. 94bis DPR 380/2003);
- valutazione A.S.S. e/o l'autorizzazione VV.FF
- autorizzazione per attività di espianto/spostamento di alberi (ove previsto);
- autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904;
- autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;
- autorizzazione doganale ex articolo 19 d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374;
- assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato;
- assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali.

QUANDO DEVE ESSERE CONVOCATA LA CONFERENZA DI SERVIZI DALL'ENTE LOCALE?

B. Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) – art. 5 comma 4 bis D.P.R. 380/2003 - acquisisce presso le amministrazioni competenti in c.d.s .due o più atti di assenso, comunque denominati, in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, patrimonio storico-artistico, assetto idrogeologico, tutela della salute, ecc. (v. alla precedente *slide*)

IL SUE:

- assicura che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento;
- opera secondo modalità di coordinamento di tutti i (sub)procedimenti relativi (anche di altre P.A.) attraverso l'adozione di un provvedimento unico finale;
- ha il divieto di chiedere al privato informazioni o documenti ulteriori o già in possesso di una p.a. (***once only***)
- il provvedimento conclusivo del procedimento SUE è, ad ogni effetto, **titolo unico** per la realizzazione dell'intervento richiesto dal privato.

QUANDO DEVE ESSERE CONVOCATA LA CONFERENZA DI SERVIZI DALL'ENTE LOCALE?

C. procedimenti autorizzatori delle infrastrutture digitali: (favor potenziamento)

- **autorizzazione all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica** previo accertamento dell'ARPAV (art. 44 (ex art. 87) del d.lgs. 259/2003);

RICORDIAMO:

- **entro 15 giorni** il R.U.P. può chiedere all'istante, **una volta sola**, integrazioni documentali;
- **entro 5 giorni lavorativi** **deve** essere **convocata una conferenza di servizi** ove sia necessaria l'acquisizione di uno o più atti di assenso; **con termini dimezzati** (eccetto quelli per l'opposizione delle P.A. dissenzienti ex art. 14 quinquies) **fermo l'obbligo** di rispettare il termine perentorio di conclusione del procedimento (art. 44, co. 9) di **90 giorni** dall'istanza;
- nel termine di **90 giorni** opera il **silenzio assenso** in **assenza di un provvedimento espresso di diniego** o un **parere negativo** da parte dell'organismo di controllo (**ARPAV**) o di espressione di un **dissenso, congruamente motivato**, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela **ambientale, paesaggistico-territoriale** o dei **beni culturali / esercizio potere sostitutivo**
- nei successivi **7 giorni (termine perentorio)** è comunicata all'istante l'autorizzazione; decorso tale termine è sufficiente l'**autodichiarazione** del richiedente (salvo i casi in cui l'UE richiede provvedimento espresso)

QUANDO DEVE ESSERE CONVOCATA LA CONFERENZA DI SERVIZI DALL'ENTE LOCALE?

C. procedimenti autorizzatori delle infrastrutture digitali:

- **autorizzazione all'installazione di impianti temporanei di telefonia mobile** (art.47 (ex art. 87 *quater*) d.lgs. 259/2003);

RICORDIAMO:

- **è una procedura semplificata** per impianti mobili, destinati ad essere rimossi una volta soddisfatte le necessità, e comunque non oltre il termine 120 giorni dalla loro collocazione;
- gli impianti possono essere installati previa trasmissione di **comunicazione** di avvio lavori al Comune competente: l'impianto è attivabile se, decorsi 30 giorni non sia comunicato un provvedimento di diniego - **silenzio assenso**;
- se la durata dell'installazione è inferiore a 7 giorni, essa è soggetta solo ad **autocertificazione di attivazione** a tutti gli enti/organismi competenti, nel rispetto dei limiti elettromagnetici, in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente;

N.B. trattasi di **COMUNICAZIONE** cui fa seguito un **assenso implicito dopo 30 giorni**; quindi, **non c'è provvedimento espresso**; **non è possibile sospendere il procedimento né sfiorare i termini.**

OBIETTIVO SEMPLIFICAZIONE

QUANDO DEVE ESSERE CONVOCATA LA CONFERENZA DI SERVIZI DALL'ENTE LOCALE?

C. procedimenti autorizzatori delle infrastrutture digitali:

- **autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione del suolo pubblico** (art. 49 (ex art. 88) d.lgs. 259/2003).

RICORDIAMO:

- necessaria apposita **autorizzazione** da parte dell'Ente Locale/SUAP; ammessa **una sola** richiesta di **integrazioni** istruttorie **entro 10 giorni** dall'istanza – **interruzione del termine**;
- se necessitano più assensi è convocata **entro 5 giorni lavorativi** la **conferenza di servizi che deve chiudersi entro 90 giorni** altrimenti **silenzio-assenso** in assenza di un provvedimento espresso di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo di controllo (ARPAV) o di espressione di un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali / **esercizio potere sostitutivo**;
- **trascorsi 30 giorni** dalla presentazione dell'istanza o delle integrazioni **senza** provvedimento espresso ovvero senza aver indetto un'apposita conferenza di servizi, la domanda si intende in ogni caso accolta - **silenzio-assenso**;
- Il termine del silenzio assenso è **ridotto a 10 giorni** nel caso di attraversamenti di strade e di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri, **ulteriormente ridotto a 8 giorni** nel caso di apertura buche o posa di cavi (art. 49 comma 7);
- comunicazione dell'autorizzazione **entro 7 giorni** (termine perentorio) / **autocertificazione**;

QUANDO DEVE ESSERE CONVOCATA LA CONFERENZA DI SERVIZI DALL'ENTE LOCALE?

D. Il Comune è Ente procedente nel caso di **interventi di bonifica dei siti inquinati non ricadenti nel territorio del Bacino Scolante** (art. 7 comma c) della LR 21 gennaio 2000 e art. 18 della LR 16 agosto 2007, n. 20 e DGR 2166/2006 con riferimento alle seguenti:

- approvazione procedure ordinarie di bonifica **ex art. 242 d.lgs. 152/2006**: piano delle caratterizzazioni; analisi rischio sito specifica; messa in sicurezza di emergenza del sito; scarico acque reflue per bonifica del sito; progetto di bonifica del sito, ecc.
- approvazione del piano di campionamento di collaudo finale nelle procedure di bonifica semplificata **ex art. 242 bis d.lgs. 152/2006**; nel caso in cui il progetto di bonifica preveda anche **la realizzazione ed esercizio di impianti strumentali** all'esecuzione dell'intervento è prevista una fase di approvazione preventiva, ma limitata ai soli impianti che si svolge **in conferenza dei servizi**;
- approvazione procedure **ex art. 249 e Allegato 4 d.lgs. 152/2006** per siti contaminati di ridotte dimensione; del **D.M. n. 31 del 12/02/2015** (Punti vendita carburanti) e del **D.M. n. 46 del 01/03/2019** (Aree agricole)

QUANDO DEVE ESSERE CONVOCATA LA CONFERENZA DI SERVIZI TRAMITE SUAP?

- nel caso di **interventi di** localizzazione, realizzazione, trasformazione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione di attività di edilizia produttiva, quando sia necessario acquisire oltre al titolo edilizio anche altri assensi perché l'**intervento** si trova in area soggetta a vincolo paesaggistico (e/o l'autorizzazione sismica, idraulica, ecc.) - **art. 7 co. 3 D.P.R. 160/2010 e LR 55/2012 – capo I**;
- **procedimento unico ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e LR 55/2012 – capo I, per VARIANTE SEMPLIFICATA ai Piani urbanistici comunali attuativi – PAT e/o ai Piani degli interventi P.I.** (es. insediamento/ampliamento attività produttiva; realizzazione di infrastrutture lineari e di telecomunicazione; aree di sosta; centro sportivo e fisioterapico; recupero area spondale; adeguamento di una darsena; ecc.);

QUANDO DEVE ESSERE CONVOCATA LA CONFERENZA DI SERVIZI **TRAMITE SUAP?**

- **procedimenti A.U.A. ex D.P.R. 59/2013**
- il rilascio A.U.A. (**DGR 1175/2013 e DGR 622/2014**) **compete al Comune** nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato **solo all'autorizzazione allo scarico di acque** reflue domestiche e/o assimilate alle domestiche di cui all'articolo 34 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A) in corpo idrico superficiale; nonché allo scarico **di acque meteoriche di dilavamento** di cui all'art. 39 comma 1 del P.T.A.; ed infine nel caso in cui l'impianto da autorizzare sia assoggettato (...) alla comunicazione o **nulla osta acustico** di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447); spetta invece alle Province negli altri casi;
- se non sono richiesti titoli abilitativi diversi e ulteriori rispetto all'AUA, la c.d.s. deve essere indetta a cura dell'autorità competente (Provincia o Comune); nel caso in cui contestualmente all'AUA siano richiesti anche ulteriori e diversi titoli abilitativi la c.d.s. è indetta dal SUAP

QUANDO DEVE ESSERE CONVOCATA LA CONFERENZA DI SERVIZI **TRAMITE SUAP?**

- **procedimenti A.U.A. ex D.P.R. 59/2013**

E' STATA SEGNALATA:

- **PRASSI ERRATA:** I nulla osta acustici e le autorizzazioni allo scarico di competenza comunale spesso pervengono con **grossi ritardi** e solo dopo svariati solleciti da parte della Provincia, inoltre spesso vengono resi come **“PARERI” invece che** correttamente come **TITOLI ABILITATIVI** così come previsto dal DPR 59/2013;
- **PRASSI ERRATA** per cui l'autorizzazione allo scarico dell'Ente Gestore da allegare all'AUA viene rilasciata **DOPO che sono stati realizzati i lavori** di collegamento **MA** questo è **IN CONTRASTO** con il presupposto che l'AUA è un'autorizzazione **preventiva**;
- **PRASSI CORRETTA:** gli Enti Gestori devono rilasciare un'**AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA**

PERMESSO DI COSTRUIRE

Testo Unico Edilizia DPR 380/2001, artt. 20 e seguenti

La tendenza

- semplificazione sempre più spinta sotto il profilo del campo d'applicazione (compressione del permesso e dilatazione della SCIA e dell'edilizia libera)
- Semplificazione sempre più spinta sotto il profilo procedimentale (silenzio-assenso)

I termini: “ordinari” 100 giorni (procedimento standard)

- Entro **10 giorni** dalla presentazione della domanda di permesso al SUE, **comunicazione del Responsabile del procedimento;**
- Entro **60 giorni** dalla presentazione della domanda di permesso, **il Responsabile del procedimento istruisce e formula una proposta di provvedimento**
 - Entro **30 giorni** dalla proposta di provvedimento, **il dirigente/responsabile SUE adotta il provvedimento** (con notifica all'interessato a cura del SUE) – **provvedimento positivo**
 - oppure entro **40 giorni** comunica **il preavviso di rigetto**

PERMESSO DI COSTRUIRE

Cosa può succedere?

- Il Responsabile del procedimento rileva la necessità di acquisire “*ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse*” (permesso + due o più atti di assenso) > convoca una **conferenza di servizi**: i termini del procedimento non cambiano, la determinazione motivata della conferenza è, a ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento
- Il Responsabile del procedimento ritiene necessarie **modifiche di lieve entità** al progetto: deve richiedere tali modifiche entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, dando un termine all'interessato per aderire o meno alla richiesta: la richiesta di modifiche implica **sospensione** del termine del procedimento fino al relativo esito (l'interessato aderisce e invia la documentazione entro i successivi 15 giorni – esito complessivo; l'interessato non aderisce espressamente o per silenzio alla richiesta)
- Il Responsabile rileva la necessità di **integrazioni documentali**, adeguatamente motivandola: la richiesta determina **interruzione** del termine del procedimento, che comincia a decorrere ex novo a far data dalla ricezione delle integrazioni – **RICHIESTA DI INTEGRAZIONI UNA SOLA VOLTA**
- Il Responsabile del procedimento rileva che il **progetto è particolarmente complesso** e dispone il **raddoppio** dei termini procedurali (**RISOLUZIONE MOTIVATA**): il termine per l'istruttoria e la proposta di provvedimento passa da 60 a 120 giorni; il termine per l'adozione del provvedimento passa da 30 a 60 giorni (da 40 a 80 per i motivi ostativi)

PERMESSO DI COSTRUIRE

LA CONCLUSIONE PER SILENZIO-ASSENSO

Sono decorsi i termini per l'adozione del provvedimento conclusivo e non è stato opposto motivato diniego, allora ho **SILENZIO-ASSENSO**

MA

Se ci sono **vincoli** relativi all'**assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali**, **non** si forma il **silenzio-assenso**, ci vuole sempre un **provvedimento espresso** (regole conf. servizi)

E se al privato serve avere la “prova” di aver ottenuto il permesso di realizzare l'intervento?

-può chiedere l'**attestazione** circa il decorso dei termini (assenso per *silentium*) e ha diritto ad avere una risposta entro i successivi 15 giorni (DL 76/2020; in generale, art. 20, comma 2-bis Legge 241/90, inserito con il DL 77/2021 - autocertificazione):

Hp.1: i termini sono decorsi, non ci sono richieste di integrazioni/istruttorie né dinieghi > il permesso si intende formato per silenzio assenso

Hp.2: i termini sono decorsi, ma ci sono richieste di integrazioni/istruttorie o dinieghi > no silenzio assenso

PAESAGGIO

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA

DISCIPLINA GENERALE: art. 146 Dlgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

- Qualsiasi modifica idonea a recare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione qualsiasi opera o lavoro, con l'eccezione dell'art. 149 e salvo applicazione delle procedure semplificate (vedi infra)
- Procedura di **co-gestione del vincolo** tra Stato e Regioni
- Le Regioni possono delegare, previa verifica delle competenze tecnico-scientifiche e separazione materia urbanistico-edilizia
- **Termini:** complessivi **105 giorni**
 - parere vincolante della Soprintendenza **45 giorni**
 - parere non vincolante della Soprintendenza **tra i 45 e i 60 giorni**
 - decorsi inutilmente **60 giorni**, l'Amministrazione procede comunque
- Profili critici: natura del parere della Soprintendenza e applicabilità del silenzio assenso tra amministrazioni (art. 17-bis legge 241/90): l'opportunità di una **VIA d'USCITA** in caso di inerzia

PAESAGGIO

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA

La giurisprudenza: Consiglio di Stato n. 4908/2022, sull'applicabilità dell'art. 17-bis:

- **SI'** in astratto: a) perché l'aut. paesaggistica ha natura endoprocedimentale (si inserisce nel procedimento di approvazione dell'opera, è volta orizzontalmente all'amministrazione che approva l'opera), non ha natura provvedimentale, non è provvedimento che verticalmente si rivolge al privato (se così fosse, si applicherebbe l'art. 20 della legge 241/90); b) è atto autonomo e presupposto, quindi deve sempre essere espresso (non si forma mai per silenzio); c) è atto pluristrutturato: la Regione, o l'Ente delegato, invia alla Soprintendenza uno schema di provvedimento (proposta); d) c'è cogestione piena perché il parere della Soprintendenza è vincolante
- **NO** in concreto: perché l'art. 146 prevede che, decorso il termine per l'espressione del parere, l'Amministrazione provvede "comunque": l'art. 17-bis sarebbe applicabile se la norma prevedesse che l'Amministrazione provvede "in conformità" (cioè in aderenza ad un silenzio che significa assenso); se deve provvedere "comunque", significa che può anche "cambiare intendimento" e discostarsi dalla proposta inviata alla Soprintendenza e sulla quale quest'ultima è rimasta silente.

PAESAGGIO

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA

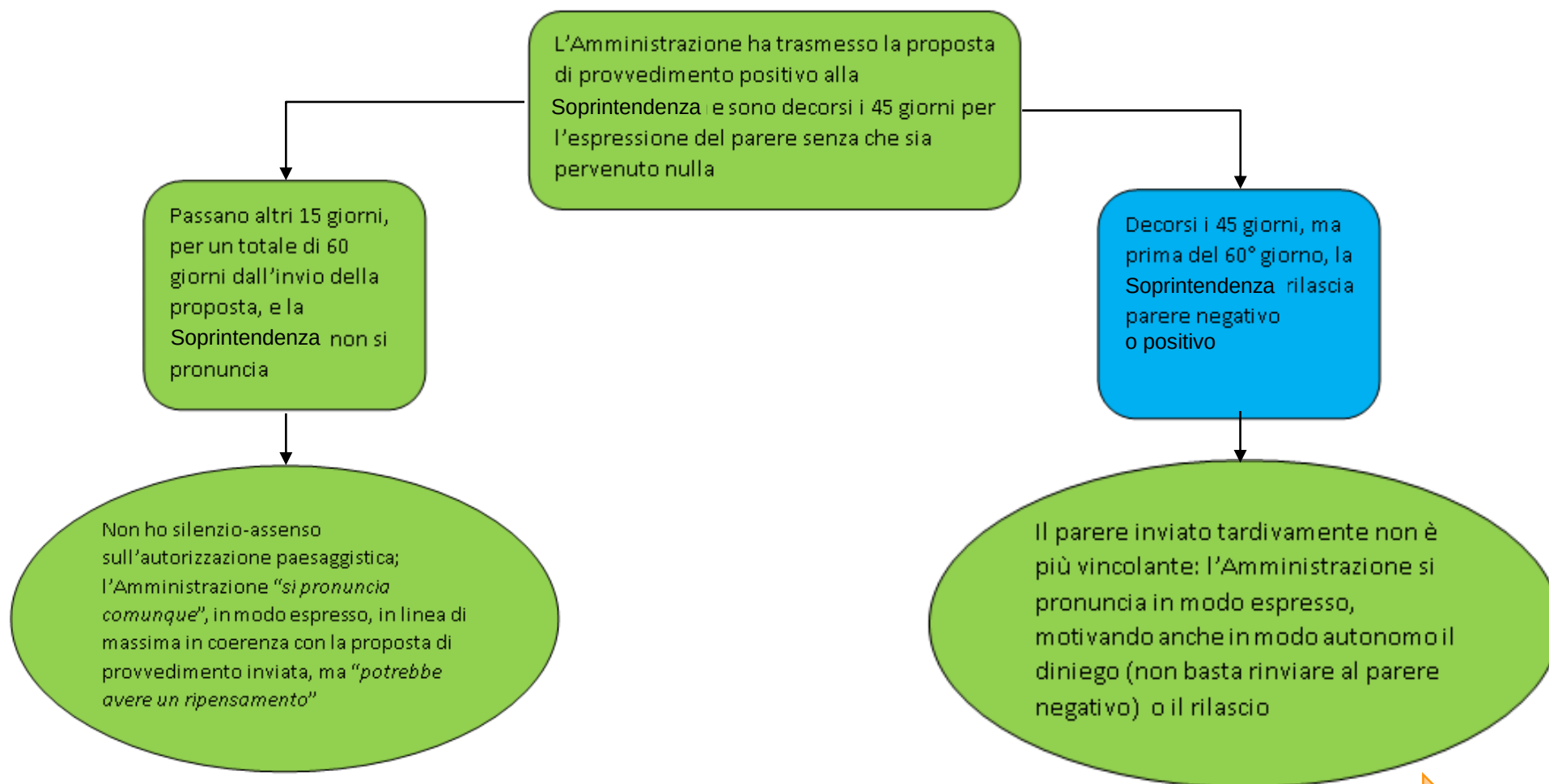
La giurisprudenza: Consiglio di Stato n. 9798/2022:

- Se il parere della Soprintendenza è emesso oltre il termine dei 45 giorni, esso è legittimo (non si esaurisce il potere di esprimersi in capo all'organo statale), ma non è vincolante: *“deve essere l'Amministrazione a motivare sulla concedibilità o meno dell'autorizzazione paesaggistica e, se potrà anche utilizzare argomenti espresso nel parere tardivo della Soprintendenza, non potrà però acriticamente rifarsi al predetto parere – dovendo invece assumere interamente su di sé l'onere di decidere (e dunque di motivare la propria determinazione) – giacché diversamente opinando si finirebbe col negare sostanzialmente qualunque rilievo giuridico al termine che la legge assegna alle Soprintendenze”*

La giurisprudenza: Consiglio di Stato n. 2487/2023:

- Riassunti i due indirizzi giurisprudenziali fondamentali (orizzontalità o verticalità dell'autorizzazione paesaggistica), *“l'effetto della trasmissione tardiva del parere della Soprintendenza non è la consumazione del potere, ma la trasformazione del valore del parere da vincolante in non vincolante, con la possibilità per l'Autorità procedente di poterne prescindere e con l'obbligo di motivare qualora invece ritenga di adeguarsi al suo contenuto”*.

Cosa succede se la Soprintendenza non rende il parere entro i 45 giorni?



Attenzione, i termini complessivi vanno rispettati: è vero che i poteri sostitutivi possono essere attivati letteralmente alla scadenza dei 20 giorni dal rilascio del parere, ma è obbligo dell'amministrazione "procedere comunque" decorsi inutilmente 60 giorni (consideriamo sempre 105 giorni).

PAESAGGIO

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA

In caso di silenzio della Soprintendenza (silenzio inadempimento) la giurisprudenza è contraddittoria.

Come VIA D'USCITA si propongono due soluzioni valutando il caso concreto:

- l'Amministrazione **procede comunque**;
- l'Amministrazione chiede l'esercizio del **potere sostitutivo** (in tal caso interverrà il soggetto che, all'interno dell'Amministrazione inadempiente, è stato appositamente individuato ed il cui nominativo è pubblicato nel sito dell'Ente), con conseguente dimezzamento dei termini per adempiere in sostituzione, ai sensi dell'art. 2, commi 9-bis e 9-ter della Legge 241/90.

PAESAGGIO

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

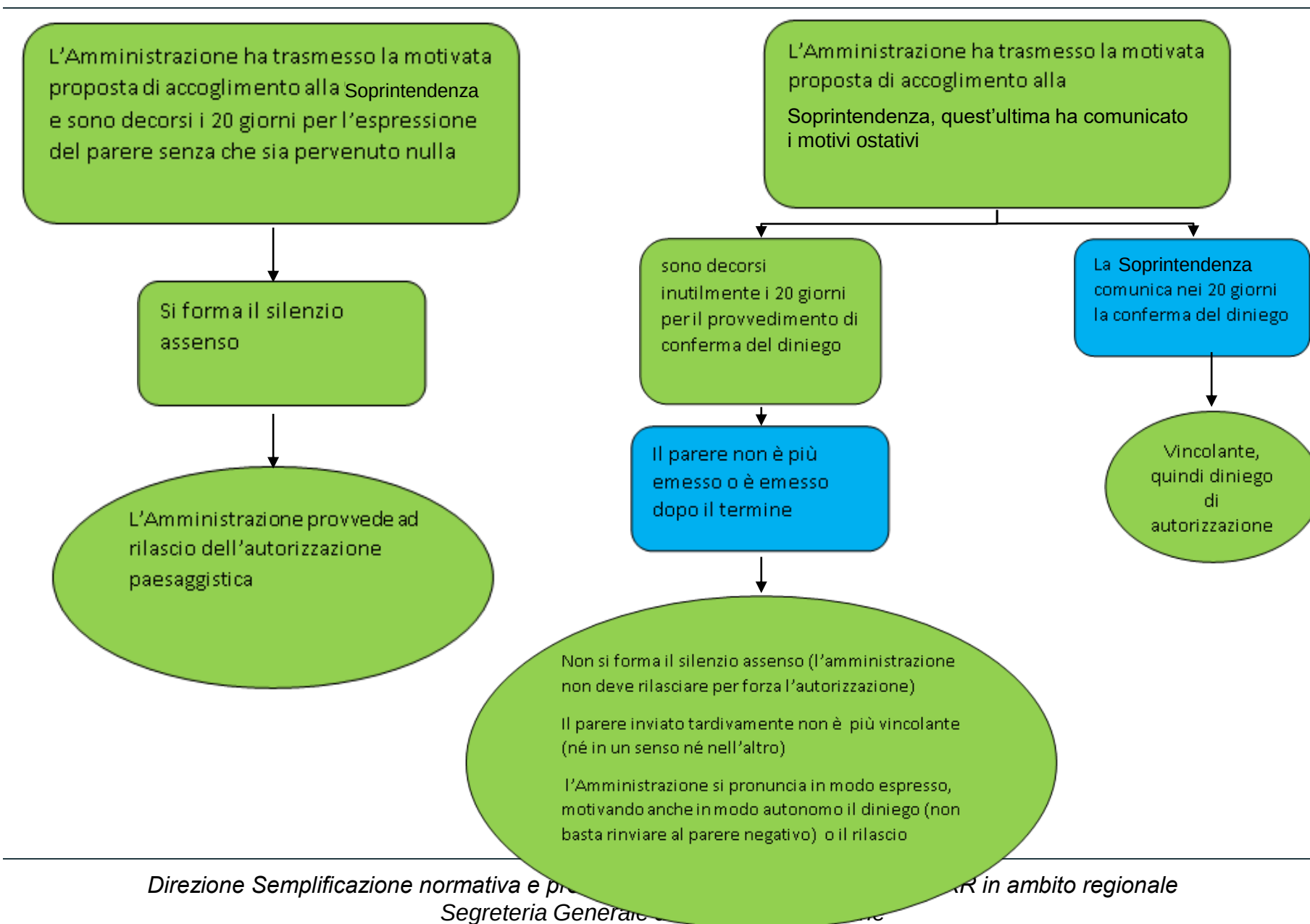
DISCIPLINA GENERALE: art. 146, comma 9 Dlgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) + DPR 31/2017 artt.7-13

Allegato A: interventi esclusi; Allegato B: interventi assoggettati procedure semplificate

➤Termini: **complessivi 60 giorni tassativi**, art. 10

parere vincolante della Soprintendenza entro 20 giorni, decorsi inutilmente i quali si forma il silenzio-assenso.

Cosa succede se la Soprintendenza non rende il parere entro i termini?



PAESAGGIO

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' ex post - Art. 167, comma 4 e art. 181, comma 1-ter Dlgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#).

Termini perentori: 180 giorni complessivi, previo parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni.

Profili critici:

- il connesso procedimento sanzionatorio (molte Amministrazioni non concludono il procedimento di Accertamento di compatibilità ex-post in attesa del pagamento della sanzione);
- assenza di criteri per la quantificazione della sanzione amministrativa (stima del danno e del profitto).

PAESAGGIO

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' ex post - Art. 167, comma 4 e art. 181, comma 1-ter Dlgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Cosa si può suggerire?:

-la procedura sanzionatoria è parallela, ma non strettamente collegata al procedimento di accertamento di compatibilità ex post. Pertanto si può chiudere il procedimento di Accertamento di compatibilità ex-post condizionando l'efficacia del provvedimento o il suo ritiro all'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa.

-in linea di principio, se c'è accertamento di compatibilità ex post, significa che il danno è contenuto e che il profitto lo supera, perciò si può far riferimento/base di calcolo a quanto dichiara l'istante quanto meno per valutare i prezzi/profitti per le difformità ed i prezzi/profitti per le opere e lavori difformi; per i lavori abusivi si può far riferimento, come indicatore, ai tempi delle procedure

Attualmente il riferimento è la DGR n. 2072 del 7 dicembre 2011:

(<https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=236523#:~:text=DELIBERAZIONE%20DELLA%20GIUNTA%20REGIONALE%C2%A0n.%202072%C2%A0del%2007%20dicembre%202011> + DM 26/09/1997)